



COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

AVVISO IMU/TASI 2016

La Legge n. 208 del 2015, c.d. Legge di Stabilità per il 2016, ha introdotto rilevanti novità in materia di Imu e Tasi.

IMU

A. Introduzione Comodato d'uso gratuito

Art. 1, co. 10- Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza**, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in **Italia** ad eccezione della propria abitazione di residenza, nello stesso Comune, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- **il comodato deve essere regolarmente registrato.**

Per godere della riduzione del 50% della base imponibile, il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante l'ordinaria **dichiarazione IMU**.

L'applicazione della riduzione di cui sopra, decorrerà dalla data di decorrenza del contratto di comodato d'uso gratuito registrato. Se già in possesso di un contratto di comodato registrato, in quanto stipulato precedentemente al 2016, si potrà godere della riduzione della base imponibile con decorrenza dal 01/01/2016, fermo restando l'obbligo della presentazione della Dichiarazione IMU 2016.

B. Terreni Agricoli

Il Comma 13 dell'art. 1, prevede che a decorrere dal 2016, sono **esentati** dall'IMU tutti i **terreni agricoli** ricadenti nel territorio di Palazzo San Gervasio.

Sono inoltre esentati i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli a titolo professionale indipendentemente dalla loro collocazione.

TASI

A. Abitazione Principale

Al Comma 14, la lettera a), con una modifica al comma 639 della L. 147/2013, è stata eliminata la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del **possessore**, ma anche “**dell'utilizzatore** e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).

Pertanto sono esclusi dal pagamento del Tributo, gli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore (proprietario o altro diritto reale di godimento), oppure dal detentore (ad es. locatario).

Nel caso in cui, il detentore utilizzi l'immobile come abitazione principale, il possessore di tale immobile, ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune per l'anno 2015, pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Es.

A = Proprietario dell'immobile

B = Locatario, che utilizza l'immobile come Abitazione Principale

A Versa la Tasi per una quota pari al 90%

B E' esentato dal pagamento in quanto abitazione principale

In particolare, sono esenti dal pagamento:

- I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola;

- I terreni **posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, **concessi in locazione o in comodato** a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Sono quindi soggetti al pagamento i terreni agricoli posseduti da soggetti non aventi tali requisiti, anche nel caso in cui siano concessi in locazione o in comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Non avendo il Comune di Palazzo San Gervasio deliberato Aliquote specifiche per i Terreni per l'anno 2014, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), l'imposta è determinata con applicazione **dell'aliquota base**, ovvero il **7,6 %**.

IMU TERRENI AGRICOLI

<i>Categoria immobili</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Terreni Agricoli</i>	<i>7,6 %</i>
<i>Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i>	<i>ESENTI</i>

SCADENZA

10.02.2015 (Unica Soluzione)

Il **PAGAMENTO** va effettuato in autoliquidazione, attraverso il **modello F24**, con il seguente **CODICE**:

- "3914" per **Terreni agricoli**

Modalità di calcolo

Reddito Dominicale x 1,25 x 135 x 7,6 % x quota di possesso

IMPORTANTE

Per beneficiare dell'esenzione dal pagamento, è obbligatorio presentare la Dichiarazione IMU per l'anno 2014, allegando l'idonea documentazione da cui si

evinca il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero iscrizione alla C.I.I.A.A., estratto contributivo per l'anno in corso e per i precedenti, ecc..